

STATUTO DELL'AZIENDA "SERVIZI BASSA REGGIANA"

DELL'UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA

INDICE

TITOLO PRIMO. COSTITUZIONE E PRINCIPI

- ART. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale e Sede
- ART. 2 – Principi generali
- ART. 3 – Principi delle attività educative
- ART. 4 – Principi delle attività sociali
- ART. 5 – Oggetto dell'attività
- ART. 6 – Attività strumentali
- ART. 7 – Competenze del Unione
- ART. 8 – Durata

TITOLO SECONDO. GLI ORGANI

- ART. 9 – Gli organi
- CAPO PRIMO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 10 – Composizione e nomina.
- ART. 11 – Cessazione, revoca e decadenza.
- ART. 12 – Competenze.
- ART. 13 – Funzionamento.
- ART. 14 – Svolgimento delle sedute
- ART. 15 – Responsabilità.
- CAPO SECONDO. IL PRESIDENTE
- ART. 16 – Il Presidente.
- CAPO TERZO
- ART. 17 – Il Direttore. Nomina e status.
- ART. 18 – Il Direttore. Competenze
- CAPO QUARTO. L'ORGANO DI REVISIONE
- ART. 19 – L'organo di revisione.
- CAPO QUINTO. ALTRI ORGANI
- ART. 20 – Il Comitato di indirizzo
- ART. 20 bis – La consulta degli operatori e la consulta dei genitori
- ART. 21 – Il Comitato tecnico
- CAPO SESTO. TRATTAMENTO ECONOMICO
- ART. 22 – Trattamento economico.

TITOLO TERZO. ORGANIZZAZIONE

- ART. 23 – Funzione organizzativa
- ART. 24 – Personale
- ART. 25 – Poteri di delega
- ART. 26 – Trasparenza

TITOLO QUARTO. PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

- ART. 27 – Patrimonio e capitale di dotazione
- ART. 28 – Finanziamento degli investimenti
- ART. 29 – Copertura dei costi sociali
- ART. 30 – Piano-programma e bilancio pluriennale
- ART. 31 – Bilancio di previsione annuale
- ART. 32 – Contratto di servizio
- ART. 33 – Bilancio di esercizio
- ART. 34 – Rinvio
- ART. 35 – Liquidazione dell'Azienda
- ART. 36 – Decorrenza e rinvii

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E PRINCIPI

Art. 1

Costituzione e finalità

1. Ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL) è costituita l'Azienda Speciale dell'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana (di seguito Unione) denominata _____ (di seguito Azienda).
2. L'Unione costituisce l'Azienda nel perseguimento del generale interesse della comunità locale che rappresenta e in particolare per garantire la continuità e la qualità dei servizi sociali ed educativi.
3. L'Azienda ha sede a Guastalla in Via Bellini, 7. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie, amministrative, stabilimenti, agenzie e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio, senza necessità di variazione statutaria.
4. L'Azienda non ha fini di lucro e possiede personalità giuridica ed autonomia finanziaria e contabile, organizzativa, negoziale e processuale.
5. L'Unione rispetta l'autonomia gestionale dell'Azienda che deve essere amministrata e diretta nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, con obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. L'Unione determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, provvede alla copertura degli eventuali disavanzi, controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei limiti previsti dalla legge.
7. L'Azienda può aderire ad associazioni di categoria per la rappresentanza e la tutela dei propri interessi.

Art. 2

Principi generali

1. Le attività e le strategie dell'Azienda sono improntate ai seguenti principi:
 - a) il governo pubblico dei servizi educativi e sociali è un valore irrinunciabile della buona politica per garantire qualità ed equità;
 - b) l'efficienza e la flessibilità dell'erogazione dei servizi è la condizione per dare sostenibilità all'intervento pubblico;
 - c) la qualità dei servizi pubblici è un elemento irrinunciabile di crescita e integrazione della comunità civile;
 - d) la partecipazione dei cittadini e degli operatori alla definizione dei servizi è un contributo essenziale per la loro qualità.
 - e) la storia e le peculiarità dei territori costituiscono un patrimonio indispensabile per l'arricchimento dell'offerta dei servizi
2. Nella realizzazione delle proprie attività e servizi sopra l'Azienda valorizza l'apporto dell'associazionismo e del volontariato locali.

Art. 3

Principi delle attività educative e formative

1 L'Azienda nasce dalla precedente esperienza dell'Associazione Progettinfanzia e del Coordinamento pedagogico territoriale, di cui acquisisce e fa propri i principi fondanti:

- a) l'immagine di bambina e bambino competente, costruttore delle proprie competenze e capace di costruire relazioni significative;
- b) la centralità dei diritti dei bambini, e dunque l'educazione come percorso di promozione delle potenzialità della persona;
- c) il riconoscimento dell'interdipendenza dei diritti dei bambini con quelli di insegnanti/educatori e genitori;
- d) la trasparenza delle esperienze educative e la condivisione con i genitori in un'ottica generale di partecipazione delle famiglie, valorizzando anche processi quali l'osservazione, la documentazione e la progettazione;
- e) la formazione e l'auto-formazione del personale come valore ed investimento sulle competenze personali e il lavoro d'equipe;
- f) la pedagogica centrata sulle relazioni, sull'ascolto e sul valore delle differenze;
- g) il valore delle esperienze plurime, della molteplicità dei linguaggi infantili e della trasversalità dei saperi.

Art. 4

Principi delle attività sociali

Le politiche sociali dell'Azienda perseguono obiettivi di ben-essere sociale attraverso lo sviluppo di una prospettiva di sostegno ed accompagnamento alle famiglie e ai singoli soggetti, nella logica dell'interazione fra cura/attenzione/servizi offerti e territorio.

L'Azienda riconosce e valorizza i fondamentali diritti delle persone, siano essi minori, adulti o anziani, nella logica della giustizia sociale e nel sostegno ad una vita di dignità soprattutto di coloro che sono in una situazione di svantaggio, di malattia, di povertà, di fragilità.

La gestione dei servizi socio-educativi, socio sanitari e socio assistenziali per l'infanzia, l'adolescenza, la disabilità, lo svantaggio e la non autosufficienza, è strettamente collegata al sostegno rivolto alle famiglie per quel che riguarda la complessa conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura.

Le famiglie sono considerate come risorsa; devono essere fatte entrare a pieno titolo nel processo di sostegno e di "cura", divenendo anche una fondamentale risorsa da coinvolgere per garantire un'adeguata assistenza e un idoneo inserimento nella vita sociale del congiunto assistito.

L'Azienda favorisce la promozione delle territorio in quanto espressione della ricchezza di relazioni di mutuo aiuto e disponibilità alla solidarietà tra famiglie in quanto componenti essenziali del tessuto sociale, alimentata e sostenuta dalle istituzioni.

Art. 5

Oggetto dell'attività Aziendale

1. L'Azienda ha per oggetto la gestione di servizi educativi e sociali, e pertanto ha facoltà di svolgere le seguenti attività:

- a. il servizio di gestione di asili nido, di scuole per l'infanzia e dei servizi complementari;
- b. servizi finalizzati alla garanzia del diritto allo studio e all'accesso alla scuola quali, ad esempio, i servizi di mensa, trasporto scolastico, doposcuola, ecc.;
- c. ricerca, documentazione, valutazione e promozione in ambito educativo, socio-assistenziale e formativo;

- d. attività di coordinamento pedagogico, di consulenza psicologica, di progettazione educativa e sociale;
- e. attività di psicoterapia, musicoterapia e logoterapia;
- f. servizi e attività per la rimozione degli ostacoli posti dalla disabilità e dal disagio alla piena partecipazione alle attività educative e del tempo libero;
- g. Partecipazione e collaborazione, su mandato dei Comuni, a progettazioni condivise con gli istituti scolastici comprensivi e paritari
- h. servizi socio-assistenziali rivolti ad ogni fascia di popolazione ed età, anche di natura residenziale e semiresidenziale, comprese le relazioni con istituzioni e enti pubblici e privati;
- i. prestazioni socio-sanitarie , di assistenza pubblica e di assistenza sociale;
- j. servizi di mediazione familiare;
- k. servizi di mediazione sociale;
- l. attività e servizi di integrazione;
- m. attività e servizi di promozione delle pari opportunità;
- n. servizi formativi;
- o. servizi di educazione ambientale;
- p. servizi e iniziative di promozione territoriale;
- q. ogni altra attività complementare a quelle sopra indicate e quelle comunque rientranti nella finalità generali dell'Azienda, comprese tutte le attività di cui al punto 27-ter dell'art. 10 del DPR 633/1972.

2. L'Azienda può svolgere in misura non prevalente, previo assenso dell'Unione, ogni attività affidata da altri enti pubblici o privati, purché rientranti nelle suo oggetto, oltre alle attività affidate dall'Unione sulla base di accordi con altri enti non facenti parte dell'Unione stessa.

Art. 6

Attività strumentali

1. L'Azienda può compiere le operazioni immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali; in tale attività e prestazioni di garanzia l'Azienda impegna esclusivamente se stessa, senza alcun coinvolgimento dell'Unione.

2. La partecipazione o costituzione di società da parte dell'Azienda per il raggiungimento dei propri fini o la realizzazioni delle proprie attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Unione, che ne determina contestualmente indirizzi e vincoli.

Art. 7

Competenze dell'Unione

1. All'Unione compete la formulazione degli indirizzi per l'attività dell'Azienda, la definizione dei vincoli finanziari e l'attività di vigilanza e controllo. Tali competenze si esprimono, ai sensi del comma 8 dell'art. 114 del TUEL, attraverso l'approvazione degli strumenti programmatori dell'Azienda che l'Unione adotterà secondo, attribuzioni, modi e tempi indicati nel presente statuto. Tali strumenti sono: il piano-programma comprensivo del contratto di servizio che regoli i rapporti tra l'Unione e l'Azienda, i bilanci di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e il conto consuntivo. E' riservata al Consiglio dell'Unione la modifica del presente statuto e lo scioglimento dell'Azienda. In sede di

prima applicazione, i documenti di cui sopra saranno approvati dall'Unione successivamente alla costituzione dell'Azienda.

2. Rientra nella competenza dell'Unione, inoltre, l'approvazione dei regolamenti contenenti le norme di organizzazione e di accesso relativi ai servizi affidati all'Azienda. Fino alla adozione dei nuovi regolamenti, si applicano ai singoli servizi le normative comunali in vigore.

3. In occasione dell'approvazione dei predetti documenti, il Presidente e il Direttore dell'Azienda illustrano l'andamento dell'attività dell'Azienda evidenziando in particolare gli obiettivi raggiunti, i programmi futuri e le eventuali criticità emerse. I consiglieri dell'Unione sono informati con congruo anticipo della seduta di Consiglio dedicata all'Azienda, affinché entro il termine di 5 giorni possano formulare per iscritto richieste di chiarimenti o di informazioni cui verrà data risposta nel corso della seduta.

4. La vigilanza sulle attività Aziendali è svolta dall'Unione attraverso i propri organi ed uffici. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione e degli obblighi fissati nel contratto di servizio.

5. Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Unione accerti irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi Aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, salvo del caso provvedere ai sensi dei successivi art. 10, comma 4, ed art. 15, comma 3 e 4.

6. In quanto organo strumentale dell'Unione, i consiglieri dell'Unione possono esercitare nei confronti dell'Azienda gli stessi diritti di accesso e di informazione di cui all'art. 43, comma 2, del TUEL.

7. I regolamenti definiscono norme generali di funzionamento, mentre la loro coniugazione operativa, organizzativa e pedagogica è definita nel contratto di servizio.

Art. 8

Durata

L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio dell'Unione.

TITOLO SECONDO

ORGANI

Art. 9

Organi

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) - Il Consiglio di amministrazione;
 - b) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - c) - Il Direttore Generale
 - d) - L'Organo di Revisione.

CAPO PRIMO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma non ricoprire, presso i Comuni dell'Unione, le cariche di Consigliere Comunale, Assessore o Revisore dei Conti. Non possono inoltre esser eletti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni membri e di altre aziende comunali e coloro i quali rivestono la carica di Consigliere Provinciale o Regionale e/o che non posseggono i requisiti per esser eletti alle suddette cariche, coloro che sono in lite con l'Azienda o con l'Unione, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle esercitate dall'Azienda.
4. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi dell'Unione, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Unione o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio dell'Unione, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità di cui all'art. 15.

Art. 11

Durata, revoca, cessazione e sostituzioni

1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni, fatta salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in ogni tempo dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 10, comma 3, possono essere dichiarati decaduti dal Presidente dell'Unione anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati con le modalità di cui all'articolo precedente. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo residuo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

5. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento dei nuovi amministratori, che avviene entro dieci giorni dalla loro nomina, mediante seduta appositamente convocata.

6. Le dimissioni dei consiglieri sono efficaci dal decimo giorno successivo al loro documentato ricevimento da parte dell'Azienda, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata. Delle dimissioni viene immediatamente informato il Presidente dell'Unione che provvede alla nomina ai sensi del precedente art. 10.

7. Nel caso il numero di membri dimissionari sia tale da non consentire il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le relative competenze, comprese eventualmente quelle del Presidente, sono assunte dal Direttore fino alla reintegrazione del Consiglio.

Art. 12

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta e sottopone all'Unione, che li approva mediante i propri organi competenti, i seguenti atti fondamentali:

- a) il piano-programma;
- b) il contratto di servizio che disciplina i rapporti fra l'Unione e l'Azienda;
- c) i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale;
- d) il bilancio di esercizio o il bilancio consuntivo.

2. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:

- a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
- b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e le linee per la determinazione della dotazione organica;
- c) il recepimento nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi Aziendali interni;
- d) l'autorizzazione a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;
- e) l'autorizzazione al Direttore a resistere o a proporre azione legale;
- f) l'assunzione di mutui;
- g) le linee guida per la determinazione delle tariffe per servizi non disciplinati dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione;
- h) l'espressione di un parere consultivo sulle proposte di modifica del presente statuto;
- i) la nomina e la revoca del Direttore;
- j) l'approvazione dei progetti di opere edilizie;
- k) l'adozione degli altri atti ad esso attribuiti dal presente statuto.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore

Art. 13

Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce negli Uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno un Consigliere, o del Direttore. In caso di inerzia, vi provvede il Presidente dell'Unione. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati ai Consiglieri a mezzo postale, messaggio di posta elettronica o fax, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Nella prima seduta, vengono definite per ciascun consigliere le modalità semplificate per l'inoltro delle convocazioni.
4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.
5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Direttore e all'Organo di revisione se invitato.
6. La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e il Direttore.
7. Il Direttore interviene con parere consultivo, che viene verbalizzato, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di amministrazione.
8. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quanto altro ritenuto utile.
9. Ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.
10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche salvo diversamente stabilito dal Presidente
11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche per estratto mediante pubblicazione al sito dell'Azienda.

Art. 14

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.
2. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al IV grado civile.
3. Ove il Consiglio non sia in grado di deliberare si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6.
4. I verbali del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Direttore, o da un dipendente suo incaricato con funzioni di Segretario. Qualora il Direttore e il Segretario non partecipino alla seduta od a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.
5. I verbali, sottoscritti dal Presidente e da colui che ha esercitato le funzioni di segretario, riportano la sintesi della discussione, fatta salva la facoltà di ciascun componente di richiedere l'allegazione di documenti o dichiarazioni, sono raccolti in apposito registro.

Art. 15

Responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale, sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Unione dei danni che esse, in ragione della inosservanza di tale diligenza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale o debbano risarcire a terzi.
2. La responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, manifesti nel corso delle adunanze il proprio dissenso chiedendone la iscrizione nel verbale di seduta.
3. Ove il Consiglio di amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, il Presidente dell'Unione sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, il Presidente dell'Unione incarica il Direttore a provvedere alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.
4. In tal caso il Presidente dell'Unione scioglie anticipatamente, ai sensi dell'art. 10 comma 4, il Consiglio di Amministrazione e contestualmente avvia le procedure di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO SECONDO

IL PRESIDENTE

Art. 16

Nomina e competenze

1. Il Presidente é nominato ai sensi del precedente art. 10.
2. Il Presidente ha la Rappresentanza istituzionale dell'Azienda nei confronti dell'Unione e delle altre pubbliche amministrazioni locali e statali, oltre che nei confronti di organismi o soggetti privati.
3. Compete al Presidente:
 - a) firmare la corrispondenza e gli atti del Consiglio, la comunicazione di vari atti o fatti inerenti il Consiglio ad altri organi e autorità, l'esecuzione degli incarichi affidatigli dal Consiglio;
 - b) vigilare sull'andamento generale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
 - d) riferire periodicamente alla Giunta e al Consiglio dell'Unione sull'andamento della gestione Aziendale e sullo stato di attuazione dei programmi;
 - e) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro trenta giorni, pena la decadenza *ex nunc* dell'atto;
4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente ne fa le veci il consigliere da lui espressamente delegato; in assenza di designazione le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente é coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

CAPO TERZO

IL DIRETTORE

Art. 17

Nomina e status

1. Il Direttore é nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di una valutazione anche *curricolare* da cui risultino percorsi formativi e professionali adeguati alle mansioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

2. Al Direttore compete il trattamento economico e giuridico previsto per figure analoghe dal contratto di lavoro collettivo cui aderisce l'Azienda che può essere integrato, con provvedimento motivato dal Consiglio di amministrazione, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il Direttore è assunto con rapporto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nomina.

3. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 18

Competenze

1. Compete al Direttore la legale rappresentanza dell'ente e la direzione dell'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Azienda e, in particolare:

- a. eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione che non siano riservate al Presidente;
- b. formulare proposte al Consiglio di amministrazione;
- c. sottoporre al Consiglio di amministrazione le proposte degli atti di sua competenza, ivi compresa la determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi non disciplinati dalla Giunta o dal Consiglio dell'Unione;
- d. dirigere l'andamento gestionale dei servizi erogati dall'Azienda,
- e. dirigere il personale dell'Azienda, anche mediante atti di indirizzo e normativi a rilevanza interna;
- f. adottare i provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;
- g. presiedere la delegazione trattante Aziendale in sede di relazioni sindacali;
- h. adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati nel vigente piano-programma provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività Aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;
- i. adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto, provvedimenti dell'Azienda ad efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al Consiglio di amministrazione o al suo Presidente;
- j. provvedere a tutte le opere, spese e pagamenti, agli appalti e a quanto occorra per il funzionamento e l'organizzazione dell'Azienda;
- k. presiedere le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e quelle di concorso, nonché stipulare i contratti e convenzioni;
- l. provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;

- m. rappresentare l'Azienda in giudizio a seguito dell'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- n. esercitare, ai sensi e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti dell'Azienda, le altre funzioni proprie degli incaricati di funzioni dirigenziali che non risultino incompatibili con quelle assegnate agli altri organi dell'Azienda dal presente statuto.

CAPO QUARTO

L'ORGANO DI REVISIONE

Art. 19

Nomina e competenze

1. Il Presidente dell'Unione su proposta della Giunta nomina l'Organo di Revisione in relazione alle norme di legge, costituito da un revisore unico iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992 n. 88. L'organo di Revisione svolge le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale funzione.

2. L'Organo di Revisione dura in carica per tre anni e, comunque, fino alla ricostituzione dello stesso. Non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. È tuttavia possibile una anticipata cessazione dalla carica oltre che per morte o dimissioni e per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità previste dal comma successivo, anche per decadenza dall'ufficio in caso di prolungata e ingiustificata inattività. La decadenza, adeguatamente motivata, è dichiarata dal Presidente dell'Unione, anche su segnalazione del Consiglio di Amministrazione, dei suoi membri o del Direttore.

3. Non possono, in ogni caso, essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della L. 19.3.1990 n. 55 nonché i Consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli Amministratori Aziendali entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabiliti rapporti commerciali o coloro che hanno con l'Azienda stessa liti pendenti .

4. L'Organo di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle proprie osservazioni o rilievi. Deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

5. L'Organo di Revisione esplica il controllo interno sulla gestione dell'Azienda Speciale, ed, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali ed esprime un proprio parere sugli stessi;
- d) accerta ogni trimestre la consistenza di cassa
- e) All'Organo di Revisione viene corrisposta una indennità, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- f) Per quanto non richiamato all'Organo di Revisione si applicano le norme di cui agli articoli 52,53,54 e 55 del D.P.R. 902/96

CAPO QUINTO

ALTRI ORGANI

Art. 20

Il Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è un organismo consultivo e partecipativo, che si riunisce in composizione diversificata in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle singole sedute; il Comitato è pertanto composto:

- a) dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai sindaci, o loro delegati, dei Comuni membri dell'Unione.

E' onere degli enti aventi diritto, provvedere alle eventuali deleghe e darne tempestiva informazione all'associazione.

2 Il Comitato è convocato dal Direttore, anche a seguito di richiesta del Presidente o di almeno tre componenti; la sua attività non necessita di numero legale. Ai lavori partecipano di norma il Direttore e il dirigente dell'area di competenza, oltre a eventuali ulteriori soggetti su invito del Presidente.

3. Il Comitato partecipa all'attività dell'Azienda, formulando proposte e pareri per progetti e attività, promuovendo la partecipazione dei lavoratori e degli utenti e svolgendo ogni altro compito di ricerca e approfondimento di cui venga incaricato dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta dell'Unione.

4 Per giustificati motivi, il Comitato può riunirsi anche con la sola presenza dei rappresentanti delle amministrazioni.

Art. 20/bis

La consulta degli operatori e la consulta dei genitori

1. La consulta degli operatori e la consulta dei genitori sono organismi consultivi e partecipativi, che si riuniscono in composizione diversificata in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle singole sedute. Sono composti da:

- a) dal Presidente dell'Azienda;
- b) da un rappresentante dei lavoratori;
- c) da un rappresentante dei genitori per ogni nido e ogni scuola gestite dall'Azienda.

E' onere dei differenti gruppi di lavoro e dei differenti consigli dei nidi e delle scuole, provvedere alle eventuali deleghe e darne tempestiva informazione all'associazione.

2. La consulta elegge al proprio interno un portavoce.

3. La consulta è convocato dal Direttore, anche a seguito di richiesta del portavoce o di almeno tre componenti; la sua attività non necessita di numero legale. Ai lavori partecipano di norma il Direttore e il dirigente dell'area di competenza, oltre a eventuali ulteriori soggetti su invito del Presidente.

4. La consulta formula proposte e pareri per progetti e attività e promuove la partecipazione dei lavoratori e dei genitori.

Art. 21**Il Comitato tecnico**

1. Il Comitato tecnico è un organismo di coordinamento tra l'Azienda e le strutture tecniche dell'Unione e dei comuni membri, che si riunisce in composizione diversificata in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle singole sedute.
2. Il Comitato è composto dai competenti responsabili dei servi dell'Unione e dei Comuni membri, dal Direttore generale dell'Azienda e dal dirigente dell'area di competenza.
3. Il Comitato ha compiti di coordinamento e di approfondimento istruttorio in merito agli atti e alle attività dell'Azienda; formula proposte di progetti e nuove attività.

CAPO SESTO

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 22

Trattamento economico

1. Il Consiglio dell'Unione Amministrazione può determinare per il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo o un gettone in sede di approvazione dei documenti di cui all'art. 7, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Al Presidente e ai consiglieri da esso autorizzati che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
3. I suddetti emolumenti e rimborsi sono a carico del bilancio Aziendale.
4. Ai membri del Comitato di indirizzo e del Comitato tecnico non compete alcun emolumento. I dipendenti degli enti partecipano ai lavori del Comitato tecnico all'interno del proprio ordinario orario di lavoro.

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE

Art. 23

Funzione organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le mansioni dei loro responsabili.
2. A tale scopo il Consiglio di amministrazione adotta gli opportuni regolamenti interni, in particolare per definire:
 - a. l'organizzazione dell'Azienda e il sistema delle responsabilità;
 - b. le modalità di reclutamento del personale;
 - c. il sistema di contabilità;
 - d. ogni altro aspetto che richieda un indirizzo generale di comportamento, fatte salve le competenze del Direttore in materia di gestione del personale.

Art. 24

Personale

1. Ai dipendenti dell'Azienda si applica il trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale individuato dal Consiglio di Amministrazione e l'eventuale contratto collettivo Aziendale.
2. L'Azienda applica tutti gli istituti in materia di lavoro dipendente e autonomo previsti dalla vigente normativa in base a criteri di efficacia, efficienza e partecipazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori.
3. L'Azienda può esercitare le proprie funzioni anche con personale comandato dall'Unione o da altri enti pubblici e privati con rapporti regolati mediante appositi protocolli, fatta salva la legislazione vigente in materia.
4. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale e le modalità di selezione sono determinati con regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge, tenuto conto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, professionalità e pari opportunità.
5. La selezione e ogni ulteriore atto gestionale del personale rientrano tra le competenze del Direttore dell'Azienda.

Art. 25

Poteri di delega

1. Ferma restando la responsabilità complessiva della gestione Aziendale in capo al Direttore generale, questi, nell'ambito del quadro organizzativo disposto dal Consiglio di Amministrazione, può delegare a dipendenti dell'Azienda con ruoli dirigenti la direzione di articolazioni Aziendali anche con rilevanza esterna, nelle forme che ne garantiscano l'opponibilità ai terzi.
2. L'atto di delega che contiene la precisa indicazione delle funzioni Aziendali di cui viene delegata la direzione, è comunicata al Consiglio di amministrazione che ne prende atto.

Art. 26
Trasparenza

1. L'Azienda garantisce la trasparenza della propria azione e individua nel sito internet lo strumento più funzionale per dare attuazione a questo obiettivo.

2. Nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui al d.lgs. 196/2003, sul sito vengono pubblicati i seguenti documenti:

a) i bilanci preventivi e consuntivi dell'Azienda, carte dei servizi, riparto dei costi e delle entrate per servizio;

b) il curriculum dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale, dei dirigenti e dei consulenti dell'Azienda, nonché il rispettivo trattamento economico;

c) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) gli atti normativi interni dell'Azienda, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al precedente art. 23;

e) le informazioni relative all'effettuazione delle procedure selettive, secondo quanto disposto dal relativo regolamento.

A tale scopo gli amministratori, i dirigenti, i consulenti e il personale interessato rilasciano, al momento dell'incarico o dell'assunzione, apposita autorizzazione.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE

Art. 27

Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dall'Unione all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.
2. I beni conferiti sono valutati a norma di legge sulla base di una perizia e secondo la prassi più cautelativa. Quelli conferiti in proprietà sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.
3. Il Direttore é consegnatario dei beni dell'Unione o dei Comuni assegnati o conferiti in uso o concessione all'Azienda.

Art. 28

Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede, nell'ordine:
 - a) con fondi accantonati;
 - b) con altre forme di autofinanziamento;
 - c) con contributi in conto capitale dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e di ogni altro organismo internazionale;
 - d) con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
 - e) con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dall'Unione;
 - f) con mutui.

Art. 29

Copertura dei costi sociali

1. Qualora l'Unione, per ragioni di carattere sociale, disponga che l'Azienda effettui servizi o svolga attività senza il completo recupero dei relativi costi, assume a proprio carico i relativi oneri e trasferisce all'Azienda le risorse necessarie. Il contratto di servizio regola a tal fine i reciproci rapporti economico-finanziari, le modalità di rendicontazione e di versamento delle risorse riconosciute all'Azienda.

Art. 30

Piano-programma e bilancio pluriennale

1. La programmazione pluriennale delle attività dell'Azienda è determinata mediante il piano-programma annuale e il bilancio annuale e pluriennale, approvati dal Consiglio dell'Unione.
2. Il Piano-programma contiene le linee generali di sviluppo e funzionamento dell'Azienda, con particolare riguardo a:
 - tipologia dei servizi erogati;
 - standard di qualità,
 - politiche tariffarie,

- modelli organizzativi e gestionali,
- politiche del personale,
- relazioni esterne,
- modelli di controllo.

3. Il bilancio pluriennale di previsione individua le risorse finanziarie coerenti con la realizzazione degli obiettivi e delle attività indicati nel piano-programma.

Art. 31

Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio coincide con l'anno finanziario. Il bilancio annuale, approvato dal Consiglio dell'Unione, individua i budget di spesa e di entrata.

2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in conformità al regolamento di cui all'art. 23, adottato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso entro il 30 settembre unitamente al Piano-programma ed al bilancio di previsione triennale al Consiglio dell'Unione che lo approva. In via d'urgenza, la Giunta dell'Unione può approvare variazioni al bilancio annuale e pluriennale con le stesse modalità e limiti previsti le variazioni di urgenza del bilancio dell'Unione.

3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto dei ricavi e dei trasferimenti.

4. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni imprevedute ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, l'Azienda propone le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene richiesto il ripiano a carico del bilancio dell'Unione.

5. In nessun caso l'attività corrente dell'Azienda può essere finanziata mediante indebitamento.

6. Il regolamento di cui all'art. 23 individua la documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione annuale.

Art. 32

Contratto di servizio

1. Tra l'Unione e l'Azienda vengono stipulati contratti di servizio mediante i quali dare attuazione operativa al Piano programma di cui all'art. 30. Ciascun contratto di servizio è predisposto e sottoscritto dal Direttore nel rispetto dei vincoli di programmazione e bilancio, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

2. Nel contratto di servizio vengono definiti:

- la natura, dimensioni e caratteristiche dei servizi gestiti dall'Unione;
- i costi complessivi del servizio prodotto, la quota derivante dalle tariffe versate dagli utenti e la quota a carico delle singole amministrazioni comunali;
- le modalità e i tempi di versamento delle quote a carico dei comuni; il contratto di servizio deve prevedere l'obbligatorietà di applicazione di interessi di mora nel caso di ritardo pagamento da parte degli enti nella misura prevista dalla vigente normativa;
- le modalità di controllo e verifica della qualità dei servizi;
- l'utilizzo da parte dell'Unione e dell'Azienda di beni immobili e mobili di proprietà dei comuni; il contratto di servizio potrà avere efficacia di comodato d'uso;
- la predisposizione di una contabilità economica distinta per ciascun servizio affidato, raggruppata per Comune.

- le modalità organizzative del servizio, le quali saranno inserite in un piano organizzativo, nel quale le componenti del contratto di servizio saranno sostanziate e dettagliate.

Art. 33

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa nonché degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, e viene redatto, in conformità alla normativa in vigore.
2. La ripartizione di eventuali utili e perdite avviene, in base agli esiti della contabilità analitica, di cui l'Azienda si dovrà dotare, con imputazione all'ente i cui servizi li hanno generati.
3. Le eventuali perdite di esercizio di altra natura saranno ripianate mediante ricorso al fondo di riserva; qualora esso risultasse inadeguato, l'Unione adotterà i provvedimenti necessari, comprese le eventuali azioni di responsabilità. L'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle necessità di ripiano e delle motivazioni che l'hanno determinata. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio dell'Unione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.
4. L'eventuale utile di esercizio derivante da attività diverse da quelle di cui all'art. 2, dovrà essere destinato nell'ordine:
 - a) alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva legale;
 - b) alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovo impianti, se costituito;
 - c) al fondo per lo sviluppo degli investimenti Aziendali secondo l'entità prevista dal piano-programma di misura straordinaria;
 - d) l'eventuale eccedenza dovrà essere versata al fondo di riserva straordinaria.

Art. 34

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto al presente titolo dispone il regolamento di contabilità di cui al precedente art. 23, comma 2, lett. c).

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

Art. 35

Liquidazione dell'Azienda

1. La delibera di revoca di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda, adeguatamente motivata, é adottata dal Consiglio dell'Unione.
2. La delibera é inviata dal Presidente dell'Unione al Consiglio di amministrazione con invito alla presentazione del rendiconto della gestione fino alla data di consegna dei servizi in questione.
3. Nella fase di transizione ad altra forma di gestione di un servizio non si possono intraprendere operazioni, contrarre obbligazioni ed alienare beni stabili salvo che ciò non rientri nell'ordinaria amministrazione o che risulti indispensabile per la salvaguardia economico-patrimoniale degli interesse dell'Azienda.
4. La revoca di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda ne determina la liquidazione.

Art. 36

Decorrenza e rinvii

1. Il presente statuto entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alla normativa generale vigente in materia, avendo riguardo alla natura di ente strumentale del Unione che riveste l'Azienda speciale, alla necessità di raccordo con i sistemi di contabilità a cui sono tenuti gli enti locali ed alla natura di ente equiparato all'ente pubblico economico che assume l'Azienda medesima.